



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 ottobre 2016
(OR. en)

12832/16
ADD 1

COMPET 517
ENV 631
CHIMIE 54
MI 614
ENT 177
SAN 343
CONSOM 231

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	28 settembre 2016
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D045427/04.

All.: D045427/04

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

<p>" 67. Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)</p> <p>N. CAS 1163-19-5 N. CE 214-604-9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il [data - 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. 2. Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di: <ol style="list-style-type: none"> (a) altre sostanze, come componente; (b) miscele; (c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso dopo il [data - 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. 3. I punti 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai componenti di sostanze e alle miscele che devono essere o sono utilizzati: <ol style="list-style-type: none"> a) per la produzione di aeromobili prima del [data - 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], b) per la produzione di ricambi per: <ol style="list-style-type: none"> i) aeromobili prodotti prima del [data - 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**) prodotti prima del [data - 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. 4. Il secondo comma, lettera c), non si applica a: <ol style="list-style-type: none"> (a) articoli immessi sul mercato prima del [data - 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]; (b) aeromobili prodotti in conformità al terzo comma, lettera a); (c) ricambi per aeromobili, veicoli o
---	---

	<p>macchine prodotti conformemente al terzo comma, lettera b);</p> <p>(d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>5. Ai fini della presente voce, per "aeromobile" si intende:</p> <p>(a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(***) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale,</p> <p>(b) un aeromobile militare."</p> <hr/> <p>(*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).</p> <p>(**) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).</p> <p>(***) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).</p>
--	--